

# La Costituzione italiana



Alessandra Liguori

IC Luigi Settembrini

AS. 2020 - 2021

## La Repubblica Italiana...

La Repubblica Italiana nacque il 2 Giugno 1946, a seguito dei risultati del referendum istituzionale tenutosi quel giorno per determinare la forma di governo dopo la fine della seconda guerra mondiale.

Fu la prima volta in cui anche le donne hanno votato in una riunione consultiva politica nazionale: votarono circa 13 milioni di donne e 12 milioni di uomini, pari all'89,08% dei 28 005 449 cittadini con diritto al voto dell'epoca.

## ... E il suo emblema

L'emblema dell'Italia Repubblicana appare per la prima volta il 5 Maggio 1948, al termine di un percorso che ha visto un totale di 800 bozzetti, presentati da circa 500 cittadini.

L'emblema della Repubblica Italiana è caratterizzato da tre elementi: la stella, la ruota dentata, i rami di ulivo e di quercia.



- Il **ramo di ulivo** simboleggia la volontà di pace della nazione, sia nel senso della concordia interna che della fratellanza internazionale.
- Il **ramo di quercia** che chiude a destra l'emblema, incarna la forza e la dignità del popolo italiano.
- La **ruota dentata d'acciaio**, simbolo dell'attività lavorativa, traduce il primo articolo della Carta Costituzionale: "*L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro*".
- La **stella** è uno degli oggetti più antichi del nostro patrimonio iconografico ed è sempre stata associata alla personificazione dell'Italia, sul cui capo essa splende raggianti, la stella caratterizzò, poi, la Stella della Solidarietà Italiana e ancora oggi indica l'appartenenza alle Forze Armate del nostro Paese.

## La Costituzione e la sua struttura

La Costituzione italiana nasce dal lavoro di una commissione di 75 saggi che il 31 gennaio 1947 sottoposero all'Assemblea Costituente un testo che, dopo l'esame di numerosi emendamenti, venne approvato il 22 dicembre 1947. La Costituzione fu firmata dal presidente della Repubblica Enrico De Nicola e controfirmata dal presidente del Consiglio Alcide De Gasperi e dal presidente dell'Assemblea Costituente, Umberto Terracini.

La Costituzione è la legge fondamentale dello Stato Italiano, essa detta le norme che regolano la vita sociale e l'ordinamento dello stato. Essa è composta di 139 articoli, divisi in quattro sezioni:

- *I Principi Fondamentali (art. 1-12)*

I principi fondamentali e la prima parte della Costituzione contengono, un ampio riconoscimento dei diritti civili e politici essenziali, che vengono garantiti nella loro immodificabilità: l'uguaglianza davanti alla legge e l'inviolabilità dei diritti dell'uomo. Sono poi riconosciuti esplicitamente i diritti della famiglia, dei minori, il diritto alla salute, la libertà delle arti e delle scienze, il diritto all'istruzione.

- *Diritti e doveri dei cittadini (13-54)*

La Costituzione stabilisce dei diritti sociali che hanno valore di programma politico-sociale per guidare la società italiana verso obiettivi d'uguaglianza sostanziale. I diritti del cittadino sono inoltre riconosciuti e tutelati non solo con riferimento a ciascun individuo, ma anche nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua attività (famiglia, comunità locale, partiti, sindacati, associazioni etc.). Un richiamo preciso sottolinea i doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

- *Ordinamento della Repubblica (55-139)*

La seconda parte della Costituzione definisce le strutture dell'ordinamento statale: il Parlamento, nucleo centrale del sistema politico, con il suo bicameralismo perfetto; il presidente della Repubblica, con un ruolo di garante dell'unità nazionale e di coordinatore, mediatore e regolatore dei rapporti tra i poteri dello stato; il presidente del Consiglio dei ministri e il governo, detentori del potere esecutivo e dell'indirizzo politico; la magistratura, di cui è riconosciuta l'autonomia.

- *Disposizioni transitorie e finali*

Le Disposizioni Transitorie e finali sono diciotto e il loro intento è di gestire il passaggio dal precedente ordinamento a quello repubblicano.

## Articolo 1

---

*L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.  
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei  
limiti della Costituzione.*

---

Il primo articolo della Costituzione definisce innanzitutto la forma dello Stato: l'Italia è una repubblica e non una monarchia, com'era invece stata dall'Unità (nel 1861) fino alla fine della Seconda guerra mondiale.

Il primo articolo dà, inoltre, rilievo al tema del lavoro, essendo questo il mezzo con cui la gran parte delle persone si guadagna da vivere e quindi ha una funzione strumentale.

Dire che l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro equivale ad ammettere l'importanza del lavoro e a impegnarsi affinché questo sia tutelato e promosso, soprattutto in periodi di crisi.

## Articolo 2

---

*La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia  
come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua  
personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di  
solidarietà politica, economica e sociale.*

---

Con questo articolo la Costituzione stabilisce l'esistenza di diritti che in nessun caso possono essere negati da persone o istituzioni. Ovvero quelli espressamente indicati negli articoli della Carta, nonché quelli naturali e preesistenti alla formazione dello Stato, ossia diritti di cui un uomo gode in quanto tale, indipendentemente da dove vive, dalla classe sociale, dal sesso ecc.

L'articolo secondo associa il rispetto dei diritti all'adempimento dei doveri, come chiave per il mantenimento della società. Anche in questo caso i doveri intesi dai Costituenti comprendevano quelli indicati dalla Carta e quelli cosiddetti naturali che, come i diritti, prescindono da luogo, censo, età, sesso ecc.

Spesso, nel corso della storia, i diritti fondamentali sono stati violati, in un passato recente si pensa subito al periodo della Seconda Guerra Mondiale, dove milioni di Ebrei, Rom e Omosessuali sono stati deportati, per poi essere privati della dignità: denudati, picchiati, fino a diventare solo un numero.

## Articolo 3

---

*Tutti i cittadini hanno pari dignità e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.*

*È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.*

---

L'articolo assume il principio di uguaglianza tra tutti i cittadini come un diritto fondamentale. L'uguaglianza è innanzitutto un'uguaglianza formale, cioè l'uguaglianza di fronte alla legge: per esempio che un cittadino sia cattolico, ebreo, musulmano o ateo, per la legge non cambia nulla e i suoi diritti restano i medesimi. L'art. 3 indica quali sono le differenze che non incidono sull'uguaglianza perché ciascuna di esse è stata in passato una ragione di discriminazione: basti pensare al fatto che le donne per secoli non hanno avuto gli stessi diritti degli uomini.

La seconda parte dell'articolo, però, assegna alla Repubblica il compito di favorire l'uguaglianza sostanziale, ossia l'uguaglianza effettiva: la povertà, la provenienza da un ambiente degradato, la scarsa istruzione ecc. sono fattori che possono determinare tra i cittadini una disuguaglianza tale da impedire l'esercizio dei diritti fondamentali.

Nel nostro Paese le donne hanno a lungo vissuto in una condizione d'inferiorità sociale e giuridica rispetto agli uomini. Lo Stato, tramite l'emanazione di leggi specifiche, ha progressivamente cercato di eliminare le forme di discriminazione, consentendo una situazione di piena parità tra i due sessi e dando così concreta applicazione al principio costituzionale di uguaglianza.

Nonostante ciò, esistono ancora diverse forme di distinzione tra i sessi, siccome spesso le donne hanno più difficoltà a essere assunte a lavoro, in quanto tali.

Di conseguenza, non è cambiato tanto rispetto agli anni della Seconda Guerra Mondiale, perché i pregiudizi verso ogni etnia e genere esistono ancora, e influenzano le nostre scelte, sia in campo lavorativo che sociale.

## Articolo 7

---

*Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.*

*I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.*

---

Lo Stato italiano è laico, ossia non professa una particolare religione né privilegia una religione rispetto alle altre. In realtà per decenni, fino al 1984, il cattolicesimo è rimasto la religione di Stato. Per ragioni storiche e culturali, era impossibile non dedicare un passaggio specifico della Costituzione al rapporto tra Stato e Chiesa cattolica.

L'art. 7 stabilisce la piena indipendenza e sovranità dello Stato dalla Chiesa e viceversa. La regolamentazione dettagliata dei rapporti passa per una strada esterna alla Costituzione, quella di intese concordate. La prima di tali intese è rappresentata dai Patti Lateranensi, firmati l'11 febbraio 1929 dallo Stato fascista e dalla Santa Sede, e successivamente rivisti nel 1984.

## Articolo 8

---

*Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.*

*Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.*

*I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.*

---

Insieme all'art. 7, questo articolo regola la professione della religione in Italia; mentre l'art. 7 si riferisce al solo cattolicesimo, data la sua rilevanza nella storia e nella società italiana, l'art. 8 si riferisce a tutte le altre confessioni ed esprime il principio del pluralismo religioso. In realtà, fino a quando nel 1984 il cattolicesimo non ha cessato di essere religione di Stato, questo principio era negato nei fatti.

Sulla base di questo articolo tutte le confessioni religiose possono essere professate in Italia. L'unico limite è rappresentato dal rispetto della legge italiana: quindi, per ipotesi, gli Aztechi, un'antica popolazione dell'America centrale, non potrebbero celebrare i loro riti religiosi perché essi implicano i sacrifici umani. Tuttavia, anche all'interno di questo vincolo, l'ordinamento italiano non ha ancora eliminato le disparità, perché distingue gerarchicamente fra la Chiesa cattolica, le confessioni dotate di intesa (Tavola valdese, Unione comunità ebraiche...), le confessioni riconosciute dalla legislazione sui culti ammessi (lo Stato riconosce circa 100 culti quali, per esempio, la Comunità greco-orientale ortodossa, la Comunità di fedeli di rito armeno gregoriano, la Chiesa evangelica luterana...) e quelle prive di riconoscimento (Chiese di Cristo, Chiesa cristiana millenarista, Chiesa cattolica apostolica...).

## Articolo 11

---

*L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.*

---

Con questo articolo l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa, ma se attaccata, l'Italia può rispondere con le armi. Al rifiuto della guerra si associa la disponibilità a limitare la propria sovranità, cioè il proprio autogoverno, a favore di organizzazioni che promuovano la pace, come l'Organizzazione delle Nazioni Unite. La pace è quindi posta come un bene supremo, che motiva l'adesione a organizzazioni internazionali e le conseguenti limitazioni di sovranità dell'Italia.

In un secondo tempo, l'interpretazione di questo articolo è stata estesa per conferire una base costituzionale alla partecipazione italiana al processo di costruzione europea: l'adesione dell'Italia alla Comunità Economica Europea e, successivamente, all'Unione Europea.

Da anni l'Italia partecipa a missioni internazionali di mantenimento della pace decise dall'ONU, attraverso il proprio esercito, e questa missione prende parte anche ad azioni di guerra. Dato il rifiuto dell'Italia alla guerra, è legittimo chiedersi se tale partecipazione sia legale. L'invio di truppe sotto le bandiere delle Nazioni Unite, che implica l'uso della forza armata in modo bellico, ha causato forti polemiche: secondo

una linea di pensiero, questi interventi mancavano della necessaria legittimità costituzionale; d'altra parte, altri studiosi ritengono che la partecipazione italiana sia accettabile sulla base della tradizione giuridica internazionale che richiede la tutela dei diritti umani. In altre parole, la partecipazione a missioni che implicano l'uso di armi sarebbe quindi un mezzo per affermare la pace e i diritti umani.

## Articolo 13

---

*La libertà personale è inviolabile.*

*Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.*

*In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.*

*È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.*

*La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.*

---

Come per molti altri articoli della Costituzione, anche nello scrivere questo i Costituenti avevano in mente il regime fascista e in particolare la cancellazione della libertà personale. Perciò la prima parte della Costituzione è aperta da un articolo dedicato alla libertà personale, intesa come condizione indispensabile per godere di qualsiasi altra libertà. Per la stessa ragione l'articolo è attento nel definire le misure cautelari che l'autorità può assumere in caso di necessità, nel vietare ogni forma di violenza fisica o morale e nell'indicare il concetto di limite massimo per la carcerazione preventiva: in altri termini, quanto tempo una persona può restare in carcere prima di essere giudicata.

L'articolo stabilisce che anche la perquisizione personale deve avvenire nel modo previsto dalla legge: ciò non significa che la polizia non può perquisire le persone, ma che non può agire arbitrariamente e che deve rispettare delle norme.

## Articolo 14

---

*Il domicilio è inviolabile.*

*Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.*

*Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.*

---

Con l'approvazione dell'articolo 14, l'Assemblea Costituente ha sottolineato che l'inviolabilità del domicilio gode della stessa tutela di quella stabilita per la persona. Ciò significa che per accedere a un domicilio è necessaria un'autorizzazione motivata dell'autorità giudiziaria, che può rilasciarla solo alle condizioni e nei casi previsti dalla legge. Ancora una volta, gli elettori si sono trovati a ristabilire le regole di uno stato democratico dopo l'era della dittatura fascista.

In particolare, anche la tutela del domicilio è garantita da una riserva di legge assoluta e rinforzata e da una riserva di giurisdizione, di modo che solo la legge può stabilire quando e come la libertà in esame può essere sacrificata e solo l'autorità giudiziaria, con provvedimenti motivati, può deciderne, concretamente, il sacrificio.

Tuttavia, l'inviolabilità del domicilio è esclusa quando, per motivi di sanità, incolumità pubblica o a fini economici o fiscali, è necessario procedere ad accertamenti o messe in sicurezza.

Non è comunque ammessa l'adozione di misure senza un provvedimento preventivo o successivo da parte dell'autorità giudiziaria.

Nella giurisprudenza penale il domicilio è inteso come un luogo non pubblico (cioè una «privata dimora») «strumentale alla vita familiare, professionale, culturale e politica» di un individuo (l'abitazione, l'ufficio, la sede di un partito politico...). Esiste anche una giurisprudenza che estende la definizione di «privata dimora» ai mezzi di trasporto (roulotte, camper, cabine dei camion, autovetture, natanti).

Negli ultimi anni si è affermato anche il concetto di domicilio informatico, inteso come proiezione spaziale della persona nei sistemi informatici (per esempio, hard disk dei computer, account elettronici bancari, siti web personali, account registrati sui social network...).

## Articolo 16

---

*Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.*

*Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.*

---

Gli scopi di questo articolo sono diversi. Innanzitutto confermare che le regioni non possono limitare la residenza e la circolazione dei cittadini: altrimenti l'Italia non sarebbe uno Stato unico; in secondo luogo, chiarire che la circolazione non può essere limitata per motivi politici, ma solo a causa della detenzione. Allo stesso modo, prevede il pieno diritto di entrare e uscire dal territorio dello Stato: è sufficiente avere i documenti necessari.

Oggi, con gli accordi firmati nell'Unione Europea, ogni cittadino europeo ha il diritto di circolare e risiedere liberamente nel territorio di uno Stato che aderisce all'Unione. L'Italia rispetta inoltre gli accordi di Schengen firmati nel 1985, che consentono ai cittadini degli Stati firmatari di varcare liberamente i confini di uno Stato membro senza doversi sottoporre ai controlli di frontiera; Anche Islanda, Norvegia, Svizzera e tutti gli Stati membri dell'Unione europea rispettano gli accordi di Schengen, ad eccezione di Regno Unito, Irlanda, Cipro, Romania e Bulgaria.

. La capacità di muoversi liberamente nello spazio è essenziale affinché questo spazio sia condiviso e sentito come proprio e non come una realtà aliena.

Ecco perché la libertà di circolazione estesa dall'adesione all'Unione europea e la libertà di soggiorno in uno degli Stati membri, salvo che per l'espletamento delle necessarie procedure burocratiche, sono componenti essenziali dell'Unione europea e regolano fondamentalmente il concetto di frontiera, che sta diventando molto meno rigido che in passato: nonostante le diversità di leggi, costumi, lingua e cultura, ci sono principi comuni che sono quelli dell'Unione Europea.

## Articolo 18

---

*I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.*

*Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.*

---

Nel periodo del regime fascista furono conculcati gran parte dei diritti civili e politici. La sensazione ancora viva della privazione patita permise ai costituenti di snocciolare con grande lucidità l'elenco completo dei diritti che un cittadino deve poter godere in un regime democratico, dando vita al capolavoro giuridico che è la Prima Parte della Costituzione.

L'articolo 18 è una evidente reazione all'obbligo vigente, durante il Fascismo, di chiedere al Prefetto l'autorizzazione per ogni forma associativa; al Prefetto era infatti riservato sia il potere di decidere circa l'autorizzazione, sia il potere di sciogliere d'autorità qualsiasi associazione ritenuta non gradita al regime.

Il diritto d'associazione, che si distingue da quello di riunione per il suo carattere di stabilità e di continuità nel tempo, consiste nella facoltà riconosciuta ai cittadini di unirsi in modo organizzato per il perseguimento di fini leciti di natura disparata (culturale, sportiva, ricreativa, solidaristica, politica, ecc.).

La Costituzione prevede la piena libertà di questo diritto, che si sviluppa nella possibilità di costituire un'associazione, di aderirvi, di uscire senza vincoli o sanzioni.

I limiti sono quelli riguardanti i fini, che non possono riguardare la commissione di quei reati previsti dalla legge penale anche per i singoli, e quelli riguardanti il modo e la struttura, nel senso che indica il secondo comma dell'articolo e che ora spieghiamo.

Le associazioni segrete sono vietate poiché la mancata pubblicità degli aderenti, delle sedi di riunione, degli scopi da perseguire potrebbe dare origine ad attività volte alla destabilizzazione dell'ordine costituito; il riferimento è chiaramente rivolto alle organizzazioni di stampo mafioso e camorristico, dedicate ad attività criminose.

Sono inoltre vietate le organizzazioni di carattere militare che abbiano potenzialmente o dichiaratamente la capacità di mirare alla sovversione del regime democratico della Repubblica.

## Articolo 21

---

*Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.*

*La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.*

*In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.*

*La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.*

*Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.*

---

L'art. 21 garantisce la libertà di manifestazione del pensiero che è ritenuta dalla dottrina e dalla giurisprudenza uno dei fondamenti dell'ordinamento italiano, tanto che entrambe escludono la possibilità di sottoporre il principio a revisione costituzionale. Sulla base delle norme dell'art. 21, la giurisprudenza riconosce pienamente il diritto di cronaca e la libertà di informare, in quanto si ritiene impossibile distinguere fra espressione del pensiero e narrazione dei fatti.

I soli limiti imposti alla libertà di manifestazione del pensiero riguardano il dovere di difendere la Patria (non si possono diffondere notizie che riguardano la sicurezza dello Stato), il segreto giudiziario (non si possono diffondere atti processuali per garantire l'efficace andamento della giustizia), la difesa della riservatezza e dell'onorabilità delle persone. Queste ultime due limitazioni sono spesso fonte di discussione: secondo alcuni, il diritto di informazione legittimerebbe il giornalista a cercare e pubblicare informazioni anche in modi discutibili (si parla allora di "talpe" nei tribunali, "pubblicazioni illecite" ...).

## Articolo 32

---

*La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.*

*Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.*

---

La salute costituisce un diritto fondamentale, la cui violazione impone il risarcimento del danno: tutti hanno diritto ad essere curati, anche se non tutti hanno diritto a cure gratuite, destinate esclusivamente agli indigenti, cioè a coloro che non sono in grado di far fronte economicamente alle cure indispensabili per la propria salute.

Viene escluso qualsiasi obbligo a curarsi, viene, al contrario, affermato il diritto a non essere curati, se non nei casi previsti dalla legge.

È consentito il rifiuto espresso dal paziente di prolungare le cure mediche, lasciando che la malattia prosegua nel suo decorso naturale.

Tuttavia, anche recenti sentenze della Magistratura hanno precisato che il giudice può autorizzare la disattivazione di apparecchi che tengono in vita il paziente in coma quando vi sia la prova certa che il malato abbia o avrebbe dato il proprio consenso e quando la condizione di stato vegetativo sia irreversibile.

Il diritto alla salute coincide col diritto al rispetto dell'integrità fisica dell'individuo; ma esso comporta anche il diritto all'assistenza sanitaria: infatti, con la riforma sanitaria del 1978, l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale ha esteso l'obbligo dello Stato di assicurare le prestazioni sanitarie e farmaceutiche non solo agli indigenti, ma anche a tutta la popolazione.

La protezione della salute, intesa come diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche, è stata inserita anche nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Va infine osservato che il diritto alla salute comporta anche il diritto alla salubrità dell'ambiente, poiché la prevenzione di varie patologie impone di eliminare le cause dell'inquinamento ambientale.

## Articolo 37

---

*La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.*

*La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità della retribuzione.*

---

Scopo di questo articolo è tutelare le donne lavoratrici, in particolare le madri di famiglia, e i minori che lavorano. L'articolo ha permesso l'approvazione di una legislazione che afferma la piena uguaglianza formale tra lavoratori e lavoratrici: in particolare, la legge n. 903 del 1977 stabilisce che "è vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale".

Inoltre, a partire dagli anni Novanta, si è andata affermando una politica finalizzata al raggiungimento dell'uguaglianza sostanziale (ovvero effettiva) tra donne e uomini, che spesso è stata ostacolata da pregiudizi, discriminazioni e forme di sfruttamento.

Quanto ai minori, la legislazione vieta il lavoro dei bambini (0-15 anni) e consente quello degli adolescenti (15-18 anni), ma a due condizioni: il minore deve essere riconosciuto idoneo all'attività lavorativa mediante un esame medico; al minore deve essere garantita la frequenza alle attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età.

Su queste basi la legge italiana concede alle donne lavoratrici una serie di garanzie che permettono loro di mantenere il proprio posto di lavoro e, per alcuni mesi (gli ultimi della gravidanza e i primi della vita del bambino), lo stipendio.

I commi finali di questo articolo si soffermano sui diritti dei minori che lavorano; lo stabilire un'età minima per l'ingresso nel mondo del lavoro e il garantire una parità di retribuzione hanno come scopo quello di impedire forme di sfruttamento.

## Articolo 40

---

*Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.*

---

Questo articolo stabilisce la legittimità del diritto di sciopero. Di conseguenza, la Corte costituzionale ha dovuto dichiarare illegittimi gli articoli del codice penale approvato nel 1930 dal regime fascista, che ha severamente punito lo sciopero per "contrattuale", "non contrattuale" e "pressione sul potere pubblico", o uno sciopero "finalizzato a ottenere o prevenire interferenze in materie di immediato interesse per il mondo del lavoro subordinato".

Chi può colpire? Il diritto di sciopero è, come afferma la Corte costituzionale, un "diritto individuale all'esecuzione collettiva", la cui titolarità è attribuita a "entità contrattualmente deboli": lavoratori subordinati, dipendenti pubblici e lavoratori autonomi para-subordinati.

## Articolo 41

---

*L'iniziativa economica privata è libera.  
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.  
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.*

---

L'art. 41 Cost. dice che il lavoro nel nostro paese si colloca in un clima di libertà di iniziativa economica.

Nel secondo comma questa libertà di iniziativa economica (che può esercitarsi liberamente senza vincoli) conosce dei contrappesi, che segnano dei confini: non può svolgersi l'iniziativa economica in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà o alla dignità umana.

Quindi l'iniziativa economica non può sostituirsi al bene della sicurezza, libertà o dignità umana: viene contrapposto l'interesse del lavoratore.

In questo ambito del diritto del lavoro esiste il principio secondo il quale il datore di lavoro deve garantire l'integrità fisica e morale dei lavoratori oltre l'interesse economico dell'impresa.

## Articolo 48

---

*Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.*

*Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico*

*La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tal fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.*

*Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.*

---

L'art. 48 sancisce il principio dell'universalità del suffragio e inserisce la Repubblica italiana fra gli ordinamenti a vocazione democratico-pluralista, perché vieta tutte le forme di discriminazione fondate sul censo, sull'istruzione e sul sesso.

Il diritto di voto è garantito a tutti i cittadini in possesso della cittadinanza formale e dotati della capacità di agire, vale a dire a tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore età.

Il secondo comma enuncia le garanzie per l'esercizio democratico del voto, individuate da tre principi: quello di personalità (il voto deve essere espresso in prima persona), quello di uguaglianza (tutti i voti espressi hanno "uguale peso e valore"), quello di libertà e segretezza (il voto è veramente libero quando nessuno può conoscerlo).

Il suffragio universale è oggi una realtà, ma ha seguito un percorso scandito da molte tappe tra Ottocento e Novecento. Di fatto in Italia solo con la fine del fascismo il diritto di voto è stato esteso a tutti i cittadini adulti, uomini e donne. La Costituzione stabilisce l'uguaglianza del valore del voto: il voto di una persona abbiente non conta di più del voto di un disoccupato; il voto di uno scienziato conta tanto quanto quello di un analfabeta. In questo modo viene sancito un elemento di reale eguaglianza tra i cittadini. Perché il diritto di voto possa essere effettivamente esercitato, la segretezza è un requisito indispensabile: grazie a essa, il cittadino è libero da costrizioni e condizionamenti.

## Storia del diritto di voto

- In Italia il diritto di voto nel 1861 era riservato ai soli cittadini maschi di età superiore ai 25 anni e di elevata condizione sociale. Nel 1881 il Parlamento approvò l'estensione del diritto di voto e fu ammessa anche la media borghesia; inoltre il limite d'età fu abbassato a 21 anni.
- Nel 1912, su proposta di Giovanni Giolitti, il Parlamento approvò l'estensione del diritto di voto a tutti i cittadini maschi a partire dai 21 anni di età che avessero superato con buon esito l'esame di scuola elementare e tutti i cittadini di età superiore ai trenta anni indipendentemente dal loro grado di istruzione. Il suffragio universale maschile vero e proprio è stato introdotto con la legge n. 1985/1918, che ha ammesso al voto tutti cittadini maschi di età superiore ai ventuno anni, nonché i cittadini di età superiore ai diciotto anni che avessero prestato il servizio militare durante la prima guerra mondiale.
- Il voto alle donne è stato invece riconosciuto nel 1946. La Costituzione repubblicana detta alcuni principi fondamentali in materia di voto, stabilendo che esso è personale, eguale, libero e segreto e che il suo esercizio è un «dovere civico». Questa disposizione va interpretata nel senso che la Costituzione proibisce il voto per procura, vietando così la possibilità di delegare ad altri il proprio diritto di voto e il voto plurimo, cioè la possibilità che il voto di ognuno abbia un valore numerico superiore a quello di un altro. È altresì nullo ogni patto con cui un elettore si obbliga a votare in un certo modo

## I tre poteri

La **divisione dei poteri** è uno dei principi cardine dello stato liberale; questa divisione consiste nell'individuazione di tre funzioni pubbliche nell'ambito della sovranità dello Stato – legislazione, amministrazione e giurisdizione – e nell'attribuzione delle stesse a tre distinti poteri dello stato, intesi come organi o complessi di organi dello Stato indipendenti dagli altri poteri.

I **tre poteri** dello Stato sono:

- **Il potere legislativo**, ossia il potere di fare le leggi, è in capo al Parlamento, nonché eventualmente ai parlamenti degli stati federati o agli analoghi organi di altri enti territoriali dotati di autonomia legislativa;
- **Il potere esecutivo**, ossia il potere di rendere esecutive le norme, è attribuita agli organi che compongono il governo e, alle dipendenze di questo, la pubblica amministrazione;
- **Il potere giudiziario** è attribuito ai giudici.

La moderna teoria della separazione dei poteri dello Stato viene associata a Montesquieu.

Il filosofo francese, nello Spirito delle leggi, pubblicato nel 1748, fonda la sua teoria sull'idea che: "Chiunque abbia potere è portato ad abusarne; egli arriva sin dove non trova limiti [...]. Perché non si possa abusare del potere occorre che [...] il potere arresti il potere".

Individua, inoltre, tre poteri (intesi come funzioni) dello Stato – legislativo, esecutivo e giudiziario – che descrive in questo modo: "In base al primo di questi poteri, il principe o il magistrato fa delle leggi per sempre o per qualche tempo, e corregge o abroga quelle esistenti. In base al secondo, fa la pace o la guerra, invia o riceve delle ambascerie, stabilisce la sicurezza, previene le invasioni. In base al terzo, punisce i delitti o giudica le liti dei privati", perché "una sovranità indivisibile e illimitata è sempre tirannica

## Il Potere Legislativo

Il potere legislativo in Italia è in capo al Parlamento. Questo organo viene eletto dal popolo e rappresenta proprio la massima forma di democrazia.

Il nostro Parlamento è un organo bicamerale, ossia composto da due camere: Camera dei deputati e Senato della Repubblica. Le due Camere hanno identici poteri e per questo si parla di “bicameralismo perfetto”.

Come definito dall'art. 70 Cost., la funzione legislativa è esercitata “collettivamente”: ciò si traduce nella necessità di voto favorevole sia da parte della Camera dei Deputati che del Senato.

Le leggi vengono formate seguendo un apposito iter, che prevede:

- Iniziativa o proposta di legge;
- Approvazione (avviene articolo per articolo e poi con il voto finale sull'intera legge);
- Promulgazione, che consiste in un controllo di regolarità e costituzionalità ad opera del Presidente della Repubblica;
- Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

### La Camera dei deputati

La Camera dei deputati (o semplicemente Camera), nell'ordinamento costituzionale italiano, è l'assemblea legislativa che, insieme al Senato della Repubblica, compone il Parlamento.

Istituita nel 1861, succedeva alla Camera dei deputati sardo-piemontese e, durante il periodo monarchico, era affiancata dal Senato del Regno; restò operativa fino al 1939, allorché fu soppiantata dalla Camera dei fasci e delle corporazioni, venendo infine ripristinata con l'avvento della Costituzione repubblicana.

Sede della Camera dei deputati è Palazzo Montecitorio, dove si riunisce sin dal 1871, poco dopo lo spostamento della capitale del Regno d'Italia a Roma.

Le sedi precedenti della Camera del Regno d'Italia furono Palazzo Carignano a Torino (1861-1865) e Palazzo Vecchio a Firenze (1865-1871).

Originariamente lo Statuto Albertino e la Costituzione repubblicana prevedevano un numero di deputati variabile in base alla popolazione di ciascuna circoscrizione; a partire dal 1963 il numero totale venne fissato a 630.

A norma dell'art. 56 Cost., come modificato dalla legge costituzionale n. 1/2020,

approvata con referendum confermativo, la Camera è composta da 400 deputati. Tale composizione entrerà in vigore a partire dalla XIX legislatura.

### Senato della Repubblica

Il Senato della Repubblica (spesso abbreviato semplicemente in Senato), nel sistema politico italiano, è un'assemblea legislativa che – unitamente alla Camera dei deputati – costituisce il Parlamento italiano. I due rami del Parlamento (o Camere) si rapportano secondo un sistema bicamerale perfetto, cioè svolgono in pari grado le stesse funzioni, anche se separatamente.

La Costituzione italiana, in seguito alla riforma costituzionale del 1963, stabiliva che il numero dei membri elettivi del Senato della Repubblica fosse di 315, di cui, dopo la riforma costituzionale del 2001, 6 in rappresentanza degli italiani residenti all'estero; con la riforma costituzionale del 2020, però, tale numero è stato ridotto a 200, di cui 4 eletti nella circoscrizione Estero. Il mandato elettorale dei senatori elettivi coincide con la legislatura e dura pertanto 5 anni, salvo dimissioni anticipate del senatore o scioglimento anticipato delle Camere da parte del Presidente della Repubblica, sentita l'opinione dei loro presidenti.

In aggiunta ai senatori elettivi, fanno parte del Senato come senatori a vita gli ex Presidenti della Repubblica, di diritto e salvo rinuncia, ed anche fino a cinque senatori di nomina presidenziale, ossia nominati autonomamente dal Presidente della Repubblica per altissimi meriti in campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Dal 19 gennaio 2018 i senatori a vita in carica sono sei, uno di diritto e cinque di nomina presidenziale, cosicché il plenum dell'assemblea è pari attualmente a 321 membri.

Sede del Senato della Repubblica è Palazzo Madama, a Roma, dove si riunisce sin dalla sua nascita (1948). La stessa sede aveva ospitato il Senato del Regno fin dal 1871, poco dopo lo spostamento della capitale del Regno d'Italia a Roma; sedi precedenti del Senato del Regno furono Palazzo Madama a Torino (1861-1865) e la Galleria degli Uffizi, nell'area ove sorgeva il Teatro Mediceo a Firenze (1865-1871).

### Il Referendum

Il referendum è uno strumento di esercizio della sovranità popolare, sancita all'art. 1 della Costituzione della Repubblica Italiana. E' uno strumento di democrazia diretta, che consente agli elettori non di eleggere i propri rappresentanti, bensì a rispondere senza intermediari, ad uno specifico quesito con un "sì" o con un "no" su un tema oggetto di discussione.

Riguardo al tipo di leggi a cui riferisce il referendum, esso può essere:

- **Ordinario**, se attiene alla legislazione ordinaria; dove e' necessario il quorum (50%+1 degli aventi diritto al voto)
- **Costituzionale**, se riguarda la costituzione. (non necessita di quorum)

Il modo più usuale per richiedere un referendum è quello della raccolta di 500.000 firme di cittadini maggiorenni (accanto alle firme debbono essere indicati per esteso il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali questi è iscritto e validate da un Pubblico Ufficiale), oppure lo possono chiedere anche cinque consigli regionali.

**Si può rinviare un referendum già programmato** solo nel caso che ci siano elezioni politiche anticipate. In tal caso viene rinviato a 365 giorni dopo le elezioni.

**Si può annullare un referendum già programmato** se prima della data della consultazione referendaria il Parlamento modifica la legge in questione e la Corte di Cassazione decide che le richieste dei promotori sono soddisfatte.

### **Tipi di referendum**

Nel nostro ordinamento sono disciplinati diversi tipi di *referendum*:

- **abrogativo**, disciplinato dall' articolo 75 della Costituzione, volto ad abrogare in tutto o in parte una legge ordinaria o un atto avente forza di legge;
- **consultivo**, previsto dall' art. 132 della Costituzione, con il quale le popolazioni interessate esprimono il loro parere sulla fusione o creazione di Regioni;
- **costituzionale, approvativo o confermativo**, inserito nel procedimento di formazione delle leggi costituzionali come previsto dall' art. 138 della Costituzione. Il secondo comma stabilisce infatti che le leggi costituzionali, qualora non siano approvate al secondo passaggio con una maggioranza dei due terzi dei componenti in ciascuna delle due Camere, "sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto di una Camera o 500mila elettori o cinque Consigli regionali".

## Il Potere Esecutivo

Il potere esecutivo in Italia è nelle mani del Governo. Al Governo spettano i poteri relativi all'adempimento di compiti previsti dalle leggi e, per questo, a tale organo sottendono gli uffici ministeriali che si occupano della Pubblica Amministrazione. Oltre al potere esecutivo, il Governo esercita anche quelli di direzione, impulso e indirizzo politico.

In casi particolari il Governo adempie anche alla funzione legislativa, attraverso due strumenti: il decreto legge e il decreto legislativo.

## Il Governo

Il Governo della Repubblica Italiana è un organo del sistema politico italiano, composto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri, che formano il Consiglio dei ministri, e da vice-ministri e Sottosegretari; costituisce il vertice del potere esecutivo.

Il Presidente del Consiglio ha la sua sede ufficiale a Palazzo Chigi in piazza Colonna a Roma, il Governo nel suo insieme utilizza come sedi di rappresentanza per alcune occasioni ufficiali Villa Doria Pamphilj, Villa Madama e il Palazzo della Farnesina, situati tutti a Roma.

### **Nomina**

Il presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal presidente della Repubblica dopo una serie di consultazioni che vede coinvolti i presidenti dei due rami del parlamento, gli ex presidenti della repubblica e i rappresentanti dei gruppi parlamentari. Anche i ministri, indicati dal presidente del Consiglio, sono nominati dal presidente della Repubblica.

Ottenuta la nomina, il governo giura nelle mani del presidente della Repubblica ed entro dieci giorni dalla sua formazione si reca in entrambe le camere del Parlamento, le quali, tramite una mozione motivata e votata per appello nominale (detta "mozione di fiducia"), gli accordano o meno la fiducia. Il governo dura finché ha la fiducia del Parlamento.

## Il Potere Giudiziario

Il potere giudiziario spetta alla Magistratura, un complesso di organi indipendenti (i giudici), il cui compito è decidere le liti applicando il diritto.

Le decisioni prese dai giudici prendono il nome di sentenze. La Magistratura è composta da Giudici ordinari e speciali; in ogni caso, l'aspetto essenziale dei giudici è la loro esclusiva soggezione alla legge e quindi l'indipendenza da ogni altro potere.

### La Magistratura

È l'insieme di organi che esercitano la funzione giurisdizionale ordinaria in modo autonomo e indipendente dagli altri poteri statali (legislativo ed esecutivo). Per garantire il rispetto di questa basilare norma costituzionale, le assegnazioni degli incarichi, i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari riguardanti i magistrati spettano esclusivamente al Consiglio superiore della magistratura.

**Il Consiglio superiore della magistratura (CSM).** cost 105 È l'organo al quale, in base alla Costituzione, spetta in via esclusiva di deliberare tutti i provvedimenti relativi allo stato giuridico e alla carriera dei magistrati. È composto da 33 membri, dei quali 3 di diritto (il Capo dello Stato, che presiede il CSM, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione), 20 eletti dai magistrati ordinari e 10 dal Parlamento in seduta comune (questi ultimi scelti fra professori universitari di materie giuridiche o avvocati con 15 anni di esercizio professionale). I membri elettivi del CSM durano in carica 4 anni e non sono immediatamente rieleggibili.

**1. Le incompatibilità.** I membri elettivi del CSM non possono far parte del Parlamento, dei Consigli regionali, della Corte costituzionale, né assumere la carica di ministro o di sottosegretario di Stato; se eletti dal Parlamento non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali.

**2. Le funzioni.** Le funzioni attribuite al CSM comprendono: le assunzioni in magistratura; le assegnazioni di sedi e funzioni; le promozioni; i trasferimenti e ogni altro provvedimento riguardante lo stato giuridico dei magistrati; l'irrogazione delle sanzioni disciplinari a carico dei magistrati; la deliberazione di proposte e pareri da indirizzare al ministro di grazia e giustizia in relazione a eventuali modifiche dell'ordinamento giudiziario; l'amministrazione della giustizia.

**La giurisdizione.** La giurisdizione è di due tipi: ordinaria e speciale. La giurisdizione ordinaria si suddivide a sua volta in civile e penale. Quella civile agisce nelle controversie tra privati, o tra i privati e la pubblica amministrazione, per difendere i cosiddetti diritti soggettivi. Nei processi civili, ad esempio, si decide in merito alle questioni sui diritti di proprietà, sui contratti ecc. La giurisdizione penale ha il

compito di reprimere i reati e di difendere la collettività, assegnando pene a coloro che i giudici ritengono colpevoli di non aver rispettato le leggi. I processi penali si occupano di reati come gli omicidi, i furti, i sequestri di persona e simili. La giurisdizione speciale comprende: la giurisdizione amministrativa, la **giurisdizione contabile**, la giurisdizione militare e la **giurisdizione tributaria**.

**Il processo.** Il processo, o procedimento, è un insieme di atti tra loro coordinati e preordinati alla pronuncia del giudice su questioni riguardanti il rispetto della legge. Il processo coinvolge sempre un giudice e almeno due parti, le quali devono essere rappresentate da professionisti, cioè un avvocato o un procuratore legale. Il nostro ordinamento, come del resto quelli di tutte le società evolute, non permette al singolo di farsi giustizia da sé: ogni controversia deve essere risolta da un giudice in un processo. La controversia nel processo viene detta causa.

**1. I gradi del processo.** Ogni processo può svolgersi al massimo in tre gradi. Ciò significa che una controversia può essere decisa non da un solo giudice, ma da più giudici in tempi diversi. Infatti, se una o più parti non sono soddisfatte della decisione di primo grado possono rivolgersi a un altro giudice.

**a) Giudizio di primo grado.** Nel giudizio di primo grado la questione viene esaminata per la prima volta e viene emessa una sentenza o un altro provvedimento da parte del giudice competente.

**b) Giudizio di secondo grado.** Nel giudizio di secondo grado, detto di appello, la questione viene riesaminata da un giudice diverso, che emetterà a sua volta una sentenza o un altro provvedimento; questo secondo giudizio può annullare gli effetti del primo, modificandoli, oppure può confermarli.

**c) Giudizio di terzo grado.** Il giudizio di terzo grado, detto di cassazione, ha lo scopo di riesaminare la sentenza di appello. Il ricorso in cassazione è ammesso soltanto contro gli errori di diritto contenuti nella sentenza. Il giudizio di cassazione è il più elevato e l'ultimo dei gradi del processo.

**La Corte di cassazione.** Organo competente nei giudizi di terzo grado è la Corte di cassazione, unico giudice sia per i processi di giurisdizione ordinaria sia per quelli di giurisdizione speciale. La Corte di cassazione ha sede a Roma e i magistrati che la compongono sono tra quelli di grado più elevato nella carriera di giudice. La Corte giudica in terzo grado solo quando una delle parti sostiene che nel giudizio precedente vi è stata una violazione di legge. Il giudizio della cassazione è quindi un giudizio sulla legittimità.

## La Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale è il principale organo di garanzia costituzionale previsto dalla Costituzione italiana. Alla Corte sono affidati importanti compiti di garanzia, esercitati attraverso il controllo del rispetto delle norme costituzionali da parte delle Istituzioni. La sua sede è al palazzo della Consulta di Roma. Da qui l'informale nome di Consulta attribuito alla Corte.

Un simile organo non era previsto nell'ordinamento italiano anteriore alla Costituzione del 1948. La sua istituzione è stata infatti la conseguenza della scelta dell'Assemblea costituente di attribuire alla nuova Costituzione una forza "super legislativa". Questo per evitare che le leggi potessero modificarla o sostituirsi ad essa. Il testo della Costituzione ha previsto esplicitamente l'istituzione della Corte, le sue funzioni fondamentali, la sua composizione e gli effetti delle sue decisioni sulle leggi, ma ha rinviato a successivi interventi normativi l'ulteriore disciplina della sua attività. L'ordinamento della Corte è stato completato solo nel 1953. I primi giudici si sono insediati nel Palazzo della Consulta due anni dopo. La Corte, presieduta da Enrico De Nicola, ha tenuto la sua prima udienza pubblica il 23 aprile 1956.

### Come è composta

L'art. 135 della Costituzione fissa a 15 il numero di giudici che compongono la Corte. Questi devono essere scelti tra categorie di giuristi con elevata preparazione:

1. magistrati – in servizio o a riposo – provenienti dalle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative (Corte di cassazione, Consiglio di Stato e Corte dei conti);
2. professori universitari ordinari di materie giuridiche;
3. avvocati con una esperienza di almeno vent'anni nell'esercizio della professione.

Cinque dei giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica, altri cinque sono eletti dal Parlamento in seduta comune (cioè dalle due Camere – Senato e Camera dei Deputati – riunite), mentre gli ulteriori cinque giudici sono eletti dai magistrati di ciascuna delle tre magistrature superiori (tre dalla Corte di cassazione, uno dal Consiglio di Stato, uno dalla Corte dei conti). Ogni giudice è nominato per un mandato di nove anni e non è rieleggibile. Durante il mandato, i giudici della Corte costituzionale non possono assumere altri incarichi.

La lunghezza del mandato è superiore a quella di ogni altro mandato previsto dalla Costituzione: si tende così ad assicurare l'indipendenza dei giudici dagli organi

politici che li designano.

La Corte elegge tra i propri componenti il Presidente. La sua carica è di tre anni ed è rieleggibile. Il Presidente non ha autorità diversa dagli altri giudici, salvo il caso in cui vi sia parità di voti.

### **Che funzioni ha**

Alla Corte costituzionale sono assegnate quattro funzioni:

1. giudicare sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni;
2. giudicare sui conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato e i conflitti fra lo Stato e le Regioni e fra le Regioni;
3. giudicare sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica per alto tradimento o attentato alla Costituzione;
4. giudicare sull'ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo.

La legge costituzionale n. 1 del 1953 ha aggiunto una competenza ulteriore rispetto a quelle originariamente affidate dalla Costituzione alla Corte costituzionale: giudicare sull'ammissibilità dei referendum abrogativi, che sono finalizzati ad abrogare – cioè abolire – in tutto o in parte una legge o un atto avente forza di legge.

La Corte deve verificare che la legge sottoposta a referendum non appartenga a una delle quattro categorie di leggi escluse dall'articolo 75 della Costituzione (leggi tributarie e di bilancio, di amnistia, di indulto e autorizzazione a ratificare trattati internazionali) e che non vi siano altre cause di inammissibilità (assicurandosi per esempio che la richiesta di referendum sia formulata in modo chiaro e preciso).

## Il Presidente della Repubblica

Al vertice dell'organizzazione costituzionale è posto il capo dello stato (Presidente della Repubblica).

Il capo dello stato è il garante della costituzione e come tale è chiamato a svolgere 2 compiti:

- il controllo contro gli abusi compiuti dagli altri organi
- l'attivazione contro la loro inerzia.

Il Presidente della Repubblica è il capo dello stato perché impersonifica e rende visibile il popolo italiano considerato come unità.

Il presidente della repubblica è eletto dal parlamento in seduta comune. Qualsiasi uomo o donna può essere eletto purché abbia compiuto 50 anni e goda di diritti civili e politici

Le votazioni avvengono a scrutinio segreto ed è richiesta una speciale maggioranza (2/3 dell'assemblea nelle prime votazioni e la meta più uno dell'assemblee nelle votazioni successive).

Dura in carica 7 anni ed è rieleggibile. Il presidente alla scadenza del suo mandato entra di diritto a fare parte del senato come senatore a vita.

Prima di assumere le sue funzioni, il presidente neo-eletto presta giuramento di fedeltà alla repubblica. I poteri del presidente della repubblica sono numerosi ed eterogenei.

Nei riguardi delle camere al presidente spetta:

- sciogliere una o entrambe le camere
- indire le nuove elezioni e fissare la prima riunione delle nuove camere
- inviare messaggi
- promulgare o rinviare la legge alle camere.

Con riguardo al governo:

- nomina il presidente del consiglio e i ministri
- autorizza la presentazione dei disegni di legge
- nomina gli alti funzionari dello stato
- presiede il consiglio supremo di difesa

- comanda le forze armate.

Con riguardo all'amministrazione della giustizia:

- concede la grazia e communa le pene
- presiede il CSM
- nomina 5 giudici della corte costituzionale.

Nei confronti del corpo elettorale al presidente spetta indire le elezioni e il referendum nei casi previsti dalla costituzione.

### Residenze ufficiali del Presidente della Repubblica

Le residenze ufficiali del presidente della Repubblica Italiana, ovvero i palazzi messi a sua disposizione per l'esercizio della sua carica, sono tre: il palazzo del Quirinale, la tenuta presidenziale di Castelporziano e villa Rosebery.

#### Palazzo del Quirinale

Il palazzo sorge sull'omonimo colle di Roma e si affaccia sull'omonima piazza. Costruito a partire dal 1583, è uno dei più importanti palazzi della capitale sia dal punto di vista artistico sia dal punto di vista politico: alla sua costruzione e decorazione lavorarono insigni maestri dell'arte italiana come Pietro da Cortona, Domenico Fontana, Alessandro Specchi, Ferdinando Fuga, Carlo Maderno, Giovanni Paolo Pannini e Guido Reni. Attualmente, ospita anche un ampio frammento d'affresco di Melozzo da Forlì.

Sino al 1870 fu la residenza estiva del romano pontefice, per poi diventare palazzo reale dei Savoia. Con la proclamazione della Repubblica, avvenuta dopo il referendum istituzionale del 2 giugno 1946, l'edificio divenne definitivamente la sede del capo dello Stato repubblicano.

Il palazzo del Quirinale si estende su una superficie di 110.500 m<sup>2</sup> ed è il 6° palazzo più grande del mondo in termini di superficie, nonché la più estesa residenza di un capo di Stato dopo il nuovo Ak Saray di Ankara.

La scelta del palazzo come sede ufficiale e principale del presidente della Repubblica fu naturale, dal momento che per secoli fu ed è tuttora uno dei luoghi e dei simboli della gestione politica in Italia.

## I Presidenti della Repubblica



Sergio Mattarella (1941 - )

XII Presidente della Repubblica Italiana (2015 - *in carica*)




Giorgio Napolitano (1925 - )

XI Presidente della Repubblica Italiana (2006 - 2015)



Carlo Azeglio Ciampi (1920 - )

X Presidente della Repubblica Italiana (1999 - 2006)



Oscar Luigi Scalfaro (1918 - 2012)

IX Presidente della Repubblica Italiana (1992- 1999)



Francesco Cossiga (1928 - 2010)

VIII Presidente della Repubblica Italiana (1985 - 1992)



Alessandro Pertini (detto Sandro) (1896 - 1990)

VII Presidente della Repubblica Italiana (1978 - 1985)




Giovanni Leone (1908 - 2001)

VI Presidente della Repubblica Italiana (1971 - 1978)



Giuseppe Saragat (1898 - 1988)

V Presidente della Repubblica Italiana (1964 - 1971)



Antonio Segni (1891 - 1972)

IV Presidente della Repubblica Italiana (1962 - 1964)



Giovanni Gronchi (1887 - 1978)

III - Presidente della Repubblica Italiana (1955 - 1962)



Luigi Einaudi (1874 - 1961)

II Presidente della Repubblica Italiana (1948 - 1955)



Enrico De Nicola (1877-1959)

I Presidente della Repubblica Italiana (1948)

## Piero Calamandrei - Discorso sulla Costituzione

E quando io leggo nell'art. 2 "l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale"; o quando leggo nell'articolo 11: "L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli", la patria italiana in mezzo alle altre patrie...ma questo è Mazzini! Questa è la voce di Mazzini! O quando io leggo nell'art. 8: "tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge", ma questo è Cavour! O quando io leggo nell'art. 5: "la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali", ma questo è Cattaneo! o quando nell'art. 53 io leggo a proposito delle forze armate: "l'ordinamento delle forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica", esercito di popolo; ma questo è Garibaldi! E quando leggo nell'art. 27: "non è ammessa la pena di morte", ma questo, o studenti milanesi, è Beccaria! Grandi voci lontane, grandi nomi lontani... Ma ci sono anche umili voci, voci recenti! Quindi, quando vi ho detto che questa è una carta morta, no, non è una carta morta, è un testamento, un testamento di centomila morti. Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati, dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione.